



- Statuto -

Associazione Nazionale della Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, della Privacy, della qualità e della Formazione.

TITOLO I - Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1 – Denominazione e Durata

In data 16.11.2020 è costituita l'associazione senza fini di lucro, denominata SICURAMPI ITALIA – Associazione Nazionale della Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, della Privacy, della qualità e della Formazione, in sigla “SICURAMPI ITALIA”. L'Associazione è costituita ai sensi dell' art. 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione si configura come Associazione costituita ai sensi dell'art. 39 della costituzione, rappresentativa a livello nazionale la quale aggrega aziende, professionisti ed imprenditori dei settori privato e pubblico che hanno lo scopo di promuovere la sicurezza, la privacy e la qualità negli ambienti di lavoro e la relativa formazione professionale. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell' Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, sita in Roma (RM) L. go A. Ravizza, 17, nonché, sede operativa in Cavarzere (VE), sita alla Piazza della Repubblica n.29/A – 30014, ed in Mirano (VE), sita alla Via Antonio Gramsci n.42/2 – 30035. L'Associazione può istituire sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale, o uffici distaccati.

Art. 3 – Scopi Dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo generale quello di promuovere e favorire la diffusione della cultura della privacy, della qualità e l'informazione in materia di ambiente, salute e

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro nelle imprese e negli studi. La SicurAmpi Italia è aderente a Federazione Ampi - Unimpresa Triveneto, ed i propri soci saranno soci della Federazione Ampi. L'Associazione svolge l'attività di assistenza alle imprese, alle strutture e ai professionisti in materia di privacy, qualità e sicurezza negli ambienti di lavoro e all'accreditamento sulla base di criteri giuridici e tecnici, in conformità a disposizioni legislative e regolamentari in materia, nel rispetto dei principi nazionali, ed internazionali, di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica attraverso:

- 1) la rappresentanza sindacale, in ogni sede e a qualsiasi livello, delle peculiarità ed interessi degli operatori associati interessati e coinvolti nella sicurezza dei dati, nella qualità e nella sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché delle proprie articolazioni secondarie territoriali quali strutture organizzative dell'Associazione e dei formatori;
- 2) lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, prevalentemente per formatori, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e in stretta collaborazione con il sistema della sicurezza di Federazione Ampi – Unimpresa Triveneto;
- 3) lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, coordinando le promozioni e gli incentivi degli Enti Bilaterali, a cura degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, nel rispetto dei regolamenti dell'Associazione, in tutti i settori di attività di cui ai codici ATECO previsti dalla legislazione e dagli accordi Stato-Regioni, laddove sia prevista la formazione e la consulenza sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, della privacy e della qualità;
- 4) l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche azioni formative nel settore dell'ambiente, della sicurezza, della tutela della salute e della privacy anche in relazione alle specifiche previsioni normative regionali;
- 5) lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito sanitario e ospedaliero, attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionale, nonché, nei settori dell'emergenza e del pronto soccorso, e anche della protezione civile;

- 6) lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito degli autotrasporti, in particolare: corsi di formazione professionale per gli esami d'idoneità professionale degli autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto terzi (D.M. 16.05.1991 n. 198), e corsi nell'ambito della sicurezza stradale e nell'ambito più generale della sicurezza aerea e marittima;
- 7) il rilascio di attestati validati dal Comitato Tecnico Scientifico e sotto la responsabilità del rappresentante legale, le attestazioni di cui all'art. 7 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

Le attestazioni riguarderanno ambiente, sicurezza, privacy e qualità:

- gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio della propria attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- le garanzie fornite all'utente, costituite dall'attivazione dello sportello di garanzia e da una costante assistenza resa disponibile da SICURAMPI ITALIA
- l'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa UNI EN ISO.

La validità delle anzidette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione. L'Associazione si propone tra l'altro, nel rispetto della Legge n. 4 del 14.01.2013, valorizzando le competenze degli associati e garantendo il rispetto delle regole deontologiche, il conseguimento dei seguenti scopi:

- a) In collaborazione con il mondo universitario, promuovere percorsi formativi attraverso il Comitato Tecnico Scientifico qualificanti di elevato livello, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e del diritto della privacy anche attraverso la costituzione di una rete di centri di alta formazione e addestramento convenzionati, nel rispetto dei regolamenti dell'Associazione, presente su tutto il territorio;

b) Promuovere tramite il proprio Comitato Tecnico Scientifico studi e ricerche, istituire gruppi di lavoro, convegni mostre, borse di studio e premi sul tema dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, della privacy e della qualità;

c) Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, riviste, materiali, prodotti e video di ogni genere anche via internet;

d) Stipulare per il tramite di Federazione Ampi Triveneto – Unimpresa Triveneto con Sindacati dei lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul territorio nazionale.

L'Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie finalizzate al perseguimento degli scopi statutari. L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge i seguenti ulteriori scopi:

- Adottare un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L'Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei propri associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni;

- Promuovere il Comitato Tecnico Scientifico di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio degli attestati di qualificazione e competenza professionale, ai sensi del comma3, art. 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e delle altre norme in materia;

- Collaborare ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o facendo pervenire, nella fase dell'inchiesta pubblica, i propri contributi;

- Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE n°675/2008 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza. L'Associazione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione come marchio o attestato di qualità o di qualificazione dei propri servizi, osservando tutte le prescrizioni imposte dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

TITOLO II – I Soci

Art. 4 – Soci

Possono essere soci di SICURAMPI ITALIA le persone fisiche, le società e gli enti pubblici e privati che ne condividano gli scopi statutari, nonché, per servirsi della consulenza e della formazione, in materia di cultura di impresa, sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, della privacy e della qualità. I soci si distinguono in:

1. soci **FONDATORI**: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;
2. soci **ORDINARI**: sono coloro che, come persone fisiche e/o imprenditori o studi professionali, si iscrivono condividendo finalità e metodi dell'Associazione, ed hanno diritto di voto;
3. Soci **AGGREGATI**: sono persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e si iscrivono per fruire dei servizi offerti. Anch'essi hanno diritto di voto;
4. soci **SOSTENITORI**: sono persone fisiche o giuridiche aziende ed enti, che pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, le sostengono. Essi non hanno diritto di voto;
5. Soci **ONORARI**: sono coloro che, per particolari meriti e competenze tecnico-giuridiche,. Essi hanno diritto di voto.

Art. 5 – Obblighi Dei Soci

Per diventare socio è necessario presentare la richiesta di adesione. Entro sessanta giorni dalla presentazione se non viene confermata la richiesta mediante comunicazione, s'intende ad ogni effetto rigettata. Tutti i soci, sono tenuti al pagamento delle quote di associazione deliberate dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione all'Associazione è annuale a valere sull'anno solare. I soci sono

tenuti all'osservanza del presente Statuto, al rispetto del codice deontologico, del codice etico e all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali. L'omesso pagamento della quota di associazione, regolarmente constatato, determina la decadenza dalla qualità di socio

TITOLO III – Organi Sociali

Art. 6 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Segretario;
- Il Collegio Sindacale o Revisore Unico (se nominato).

Art. 7 – Organismi Associativi Sono organismi associativi :

- Comitato Tecnico Scientifico;
- Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;
- Centro Studi.

Art. 8 – Assemblea Dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

All'Assemblea, spetta la direzione di tutta l'attività inerente l'associazione, oltre ad:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvarer il rendiconto preventivo dell'esercizio successivo ed il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed se istituito il Collegio Sindacale od il Revisore Unico (se attivato);

- approvare le modifiche statutarie e ratifica quelle urgenti deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare su qualsiasi argomento compreso lo scioglimento della Federazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta della data prevista per la riunione, mediante lettera, telefax, posta elettronica, pubblicazione di avviso sul sito dell'Associazione o in caso di urgenza mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. È ammessa la presenza dei soci tramite videoconferenza. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. Ad ogni associato spetta un voto. Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali o conservate agli atti dell'Associazione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è l'organo direttivo permanente dell'Associazione. Esso è composto da un numero di membri minimo tre massimo cinque.

Il Presidente ed il Vice Presidente e il segretario sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili, salvo espressa revoca. Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito salvo il diritto ad un rimborso spese. In particolare il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed inoltre provvede a nominare il Comitato Scientifico di cui fa sempre parte come membro il Presidente, nonché nominare le eventuali Commissioni Tecniche e Giuridiche, la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina, i membri del Centro studi utili al perseguimento degli scopi sociali, redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, deliberare il piano di attività dell'Associazione e formulare proposte in ordine alla gestione della stessa, predisporre e approvare lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo, deliberare sulle domande di nuove adesione, fissare la quota annuale di adesione all'Associazione, decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, costituire le sedi secondarie territoriali di cui all'art. 2, redigere tutti i regolamenti interni ed in particolare, il regolamento delle sedi territoriali se istituite e della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni vengono convocate dal Presidente. Le deliberazioni consiliari avranno validità con la maggioranza dei membri presenti. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno oppure ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza qualificata dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione telefonica, o scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, sms mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 10 – Presidente, Vice Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci,

coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea coordina le attività dell'Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie e firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Presidente, Vice Presidente, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione viene designato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano alla gestione dell'Associazione, e in particolare di: conservare e tenere aggiornato con regolarità il libro dei Soci, coadiuvare il Presidente ed il Consiglio nel gestire le relazioni e le comunicazioni con i soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione o di reciproca informazione e nella comunicazione dell'Associazione verso l'esterno.

Art. 12 – Collegio Sindacale o Revisore Unico

Il Collegio dei Sindaci (se nominato) è costituito da tre componenti effettivi eletti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali. Il Collegio o il Revisore unico è istituito come per le associazioni, riconosciute o non riconosciute quando si superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12unità; l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati. In alternativa, l'Organo di Controllo dell'Associazione può essere costituito da un solo membro effettivo. In tal caso il Collegio dei Sindaci verrà sostituito da un unico Revisore. Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge fra i propri membri il Presidente. Collegio sindacale o Revisore durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 13 – La commissione nazionale di garanzia e disciplina

La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina è costituita da almeno tre soci nominati dal Consiglio Direttivo, che scelgono al loro interno un Presidente. La Commissione interviene in caso di controversie ed è l'organo incaricato del controllo del rispetto sia del codice deontologico che degli altri codici o regolamenti o delibere previsti dallo Statuto. L'operatività avviene tramite il Regolamento interno associativo.

Art. 14 – Il Centro Studi

Effettua studi, ricerche e indagini nell'ambito della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e della formazione, offrendo solide basi scientifiche all'informazione in materia e alla diffusione della cultura in tale ambito. Raccoglie i dati nazionali relativi al tema della sicurezza, offrendosi come strumento conoscitivo ai decisori politici, agli enti locali e ai diversi attori coinvolti nella governance della sicurezza. Produce ogni anno un compendio aggiornato sui dati relativi alla sicurezza che rappresenta il principale punto di riferimento in materia.

Art. 15 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo del Consiglio Direttivo e rappresenta l'interfaccia della Federazione nei confronti del mondo scientifico, dei Ministeri e delle Regioni, etc. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente (almeno una volta l'anno) per discutere su quali siano le iniziative più opportune e concrete da prendere per promuovere l'attività degli Associati.

TITOLO IV – Patrimonio Sociale

Art.16 – Patrimonio Dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso del suo scioglimento, ed è costituito: dalle quote associative sottoscritte dagli associati, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazione, da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art.17 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: quote associative annuali, contributi degli aderenti e/o di privati, contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art.18 – Rendiconto dell'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il preventivo dell'esercizio finanziario successivo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V – Scioglimento e Liquidazione

Art. 19 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

L'Associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di scioglimento dell'ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Disposizioni Generali

Gli Associati si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l'Associazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita

sociale. Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio Nazionale di Garanzia avente funzioni di Collegio arbitrale irrituale. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia. Il presente statuto è composto da 5 Titoli e n. 20 articoli.